

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

relativa al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(92/607/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che, con decisione 92/150/CECA<sup>(1)</sup> dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 febbraio 1992, è stato definito il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro;

considerando che, con decisione 92/286/CECA<sup>(2)</sup> dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il Montenegro è stato depennato dall'elenco dei beneficiari di questo regime;

considerando che è opportuno mantenere questo regime nel 1993,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

### Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi da 2 a 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-

Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni indicate in allegato sono soggette ad un sistema di massimali annuali oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati conformemente al paragrafo 3; i massimali stabiliti per il 1993 sono indicati a fronte di ciascun prodotto e si applicano globalmente a tutte le Repubbliche oggetto della presente decisione.

3. Quando viene raggiunto un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione fino al termine dell'anno di calendario.

4. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, *mutatis mutandis*, dazi calcolati conformemente alla decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 21 dicembre 1987<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987.